

di liquidazione,

Gestione patrimoniale e  
gestione di liquidazione

A lato della gestione di liquidazione

s'inizia, poi, col 1° gennaio 1913, una gestione patrimoniale cui sono compartecipi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per i soci del gruppo a), la Cassa Nazionale di Previdenza per i soci del gruppo b) ed il Regio Commissario, in rappresentanza dei recedenti.

Infatti, l'art. 63 del Regolamento, nel suo ultimo capoverso, chiaramente dispone che soltanto la quota di patrimonio spettante ai soci recedenti deve essere amministrata dal Commissario coi poteri dei liquidatori delle Società di Commercio, mentre, le stesse articolo 63, limita le funzioni del Commissario Regio, nei rapporti dei soci trasferiti all'Istituto ed alla Cassa Nazionale di Previdenza, alla determinazione dei diritti dei soci, alla va-